



Ministero della Salute


DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
UFFICIO 2
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

ALLEGATI

Ministero della Salute

DGISAN

0019998-P-11/05/2018



Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Servizi veterinari

Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano
Servizio veterinario

DISR V – MIPAAF

Cosvir5@pec.politicheagricole.gov.it

Cosvir9@pec.politicheagricole.gov.it

ASSOFERTILIZZANTI

assofertilizzanti@federchimica.it

AIF

info@aif-fertilizzanti.org

ASSOGRASSI

Info@assograssi.it

DGSAF

OGGETTO: Nuove disposizioni sulla produzione e commercio dei fertilizzanti organici ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009.

Con la presente circolare, che revoca e sostituisce la nota del Ministero della Salute n. 50596 del 16 dicembre 2013, si forniscono nuove prescrizioni in materia di fertilizzanti di origine animale (di seguito F.O. o concimi organici **(1)**), al fine di armonizzare le disposizioni normative previste dal regolamento comunitario (CE) 1069/2009 con la attuale normativa nazionale sui fertilizzanti (D.Lgs 75/2010).

In particolare, la nuova circolare risolve le limitazioni di natura tecnico-normativa dovute all'obbligo di miscelazione dei F.O., costituiti da farina di carne ed ossa di categoria 2 **(2)** e/o di proteine animali trasformate di categoria 3 **(3)**, richiesto dall'art. 32 del regolamento comunitario (CE) 1069/2009.

Si stima (dati ISTAT 2015) che il quantitativo di fertilizzanti, prodotto in Italia, costituito da proteine animali trasformate e farine di carne ed ossa, sia di circa 115 mila tonnellate, ovvero una quota pari al 3% del mercato nazionale dei fertilizzanti.

Pertanto, per garantire la protezione della salute pubblica e animale ed il rispetto dei requisiti qualitativi prescritti dalla normativa che disciplina la produzione dei fertilizzanti, si autorizza la miscelazione dei F.O., soggetti ad obbligo secondo normativa sanitaria, e commercializzati non imballati (sfusi) o in grandi sacchi (big bag di peso non superiore a 1000 kg), con le seguenti sostanze, in fase produttiva o di confezionamento, ad un livello di inclusione minima del 2%:

- *Stallatico*: approvato dal reg. (UE) 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a) e inteso come letame essiccato e/o pollina essicata (allegato 1 del D.Lgs 75/2010)
- *Urina*: approvato dal reg. (UE) 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a)
- *Minerali*: approvato dal reg. (UE) 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a) e inteso come sostanze minerali *non feed grade*

Per i F.O. allo stato liquido, oltre ai componenti sopra elencati, si autorizzano anche l'idrossido di calcio in soluzione acquosa o 1-1.5% di soda caustica in quantità sufficiente da determinare un pH di 9-10 nel prodotto finale; per le sospensioni di farina di pesce è idoneo anche il blu di Duramina FCF 250% (diluito al 250% della soluzione standard), aggiungendo 10 ml di questa soluzione per ogni litro di sospensione di farina di pesce.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle confezioni di fertilizzanti contenenti farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3, pronte all'uso da parte dell'utente finale, di peso non superiore a 50kg e alle farine di carne ed ossa e alle proteine animali trasformate quando destinate agli impianti riconosciuti, ai sensi dell'art. 24 lettera f) del reg. (CE) 1069/2009, per la produzione di F.O.

In adempimento alla normativa europea in materia di sottoprodotti di origine animale, si coglie l'occasione per rammentare l'obbligatorietà, per gli operatori, al rispetto dei seguenti requisiti:

- il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 per i fabbricanti di fertilizzanti organici;
- l'inserimento, in uno specifico elenco (art. 13, punto 2.1, lettera b delle linee guida nazionali approvate con atto 20/CU del 7.2.2013), per le seguenti aziende agricole, se utilizzano F.O. soggetti all'obbligo del componente aggiuntivo (stallatico, urina, minerali):
 - a) aziende che detengono animali di allevamento (aziende registrate in banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica), o
 - b) aziende che sfruttano i propri terreni a scopo di pascolo degli animali, o
 - c) aziende che producono materie prime per mangimi (registrate ai sensi del reg. (CE) 183/2005);
- la registrazione, ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1069/2009, per i commercianti ed intermediari di F.O. contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa e proteine idrolizzate di ruminanti inidonee all'alimentazione dei poligastri.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 delle linee guida nazionali, approvate con atto 20/CU del 7.2.2013, ai fini della registrazione, gli operatori devono presentare la notifica accompagnata da una relazione strutturale e da una planimetria catastale o in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). In aggiunta alle esenzioni già previste all'art. 3, punto 3 delle linee guida nazionali, approvate con atto 20/CU del 7.2.2013, sono esclusi dalla registrazione, gli operatori che commercializzano *all'interno del territorio nazionale*:

- F.O. costituiti esclusivamente dai seguenti prodotti derivati: stallatico trasformato **(4)**, compost e residui della digestione (digestato) **(5)**.
- Concimi organo-minerali **(6)** la cui componente organica è costituita unicamente dai F.O. di cui al punto precedente;
- Concimi organo-minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico, derivante da proteine animali trasformate e da farine di carne ed ossa, inferiore o uguale al 4%, associata alla presenza di componenti minerali non presenti negli elenchi previsti dall'art. 24 del reg. (CE) 767/2009 (Catalogo materie prime per mangimi) e dall'art. 17 del reg. (CE) 1831/2003 (Registro comunitario degli additivi per mangimi) e loro successive modifiche ed integrazioni.

NOTE:

- (1) Come definiti (concimi organici) nel Dlgs 75/2010, art. 2, comma 1, lettera p) ed elencati nell'allegato I, capitolo 5;
- (2) Come definite (farine di carne ed ossa) nel Reg. (UE) 142/2011, allegato I, punto 27 e le cui norme di trasformazione sono ulteriormente dettagliate nel medesimo regolamento nell'allegato IV, capo III;
- (3) Come definite (proteine animali trasformate) nel Reg. (UE) 142/2011, allegato I, punto 5, 6, 7 e le cui norme di trasformazione sono ulteriormente dettagliate nel medesimo regolamento nell'allegato X, capo II, sezione 1, lettera B;
- (4) Come definito (lo stallatico) nel Reg. CE 1069/2009, art. 3, punto 20) e le cui prescrizioni (relativamente allo stallatico trasformato) sono ulteriormente dettagliate nel regolamento UE 142/2011 nell'allegato XI, capo I, sezione 2;
- (5) Come definiti (compost e digestato) nel regolamento UE 142/2011 all'Allegato I, punto 23 e ulteriormente dettagliate all'art. 10 ed all'allegato V.
- (6) Come definiti (concimi organo-minerali) nel Dlgs 75/2010, art. 2, comma 1, lettera q) ed elencati nell'allegato I, capitolo 6.

Si ricorda, inoltre, che l'immissione sul mercato dell'Unione Europea (UE) dei seguenti prodotti non è soggetta a condizioni di polizia sanitaria:

- a) guano di uccelli marini selvatici, raccolto nell'UE oppure importato da paesi terzi;
- b) substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore

al:

- i) 5 % del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato;
- ii) 50 % del volume di stallatico trasformato.

Gli operatori che svolgono attività di confezionamento dei fertilizzanti organici si distinguono in:

1. confezionatore che lavora per conto proprio che è un operatore che compra i fertilizzanti da altre aziende e li rivende a proprio marchio. Ai sensi del D.Lgs. 75/2010 tale operatore è a tutti gli effetti un fabbricante, pertanto si assumerà le sue responsabilità sulla composizione del prodotto e sull'etichettatura; deve essere, pertanto, riconosciuto ai sensi dell'art. 24 f) del reg. (CE) 1069/2009.
2. confezionatore che lavora per conto terzi, che fornisce un servizio di confezionamento ai fabbricanti di fertilizzanti che non sono dotati di propri macchinari in azienda, non è considerato fabbricante e deve essere, pertanto, registrato ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1069/2009 e inserito nella sezione XIII di SINTESI con il codice ROTHER (in attesa dell'applicazione nel sistema informativo del nuovo codice ENVAS- FERT). La notifica di registrazione non è richiesta per i fabbricanti di fertilizzanti, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 f) del reg. (CE) 1069/2009, che effettuano anche servizi di confezionamento per conto terzi.

Durante il trasporto i F.O. devono essere accompagnati lungo tutti i passaggi tra operatori registrati o riconosciuti ai sensi del reg. (CE) 1069/2009, ad esclusione di quello dal dettagliante all'utente finale che non sia operatore commerciale (Allegato VIII, capo III, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 142/2011) dal

documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III del reg. (UE) 142/2011. Ai sensi dell'art. 8 delle linee guida nazionali approvate con atto 20/CU del 7.2.2013, gli operatori possono utilizzare il documento commerciale semplificato o il documento di trasporto integrato (DDT) esclusivamente per il trasporto dei F.O. *all'interno del territorio nazionale*, secondo quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute n. 15293 del 16 aprile 2014.

Le confezioni, le etichette o l'imballaggio dei F.O. contenenti proteine animali trasformate o farine di carne ed ossa, qualunque sia la classe di peso, devono riportare chiaramente e in modo leggibile:

- il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento dell'impianto ai sensi dell'art. 24 lettera f) reg. (CE) 1069/2009;
- la dichiarazione di cui al reg. (UE) 142/2011, allegato VIII, capo II, comma 2, lettera b, punto xi) (*"fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte"*). Tale dicitura è richiesta per la merce sfusa e per gli imballi di peso superiore ai 50 kg (big bag fino a 1000 kg e cisterne fino a 1000 litri di capacità).

Sono fatte salve le altre prescrizioni di etichettatura di cui al Decreto Legislativo 75/2010.

Quando giacenti presso l'utilizzatore finale e sino al momento del loro uso, gli imballi devono essere integri e con etichette sempre leggibili.

La dichiarazione del componente aggiuntivo deve essere sempre presente sul documento commerciale o di trasporto, in attesa di future modifiche della normativa specifica sull'etichettatura dei F.O. La mancata dichiarazione equivale ad assenza del componente e, come tale, soggetta a sanzione ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 186/2012.

Indicazioni per le Aziende Agricole utilizzatrici di F.O.: Le aziende agricole di cui sopra che utilizzano F.O. devono assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati F.O. prima che siano passati 21 giorni dall'ultimo spandimento. Trascorsi 21 giorni dalla data dell'ultima distribuzione sul terreno, il pascolo può essere permesso e l'erba può essere tagliata o le altre colture erbacee possono essere raccolte come mangime per gli animali da allevamento, salvo che l'autorità competente territoriale (servizio veterinario ASL) non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale. L'autorità può fissare un periodo più lungo di quello indicato durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.

La persona responsabile delle superfici su cui vengono applicati i F.O. e che sono accessibili agli animali da allevamento, deve tenere per almeno due anni registri su:

- a) la quantità di F.O. utilizzati;
- b) le date e le località in cui sono stati applicati i F.O.;
- c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale.

Nel caso di immagazzinaggio nell'azienda agricola, i F.O. sono conservati in uno spazio di immagazzinaggio idoneo a cui non hanno mai accesso gli animali d'allevamento.

Nell'**allegato 1** alla presente circolare si riportano le denominazioni della tipologia nazionale di fertilizzante soggette all'obbligo di aggiunta dei disappetenti, mentre nell'**allegato 2** la tipologia di fertilizzanti non soggetti ad obbligo.

Esportazione di F.O. fuori dall'UE

Per il fertilizzante contenente farine animali, destinato all'esportazione, non dovrebbe essere utilizzato come componente ai sensi dell'art. 32 del regolamento (CE) 1069/2009 lo stallatico bovino, per prevenire reazioni positive alla PCR.

Si ricorda che ai sensi del reg. (CE) 999/2001 (allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 3) e del reg. CE 1069/2009 (art. 43) è vietata l'esportazione di F.O. contenenti proteine animali trasformate (categoria 3) di ruminanti o farina di carne ed ossa (categoria 1 e 2) di ruminanti e non ruminanti.

Ai sensi del reg. (CE) 999/2001 (allegato IV, capitolo V, sezione E) è consentita l'esportazione di F.O. contenenti proteine animali trasformate di non ruminanti se lo Stato Membro di origine ha concluso un accordo con il Paese Terzo destinatario in merito al componente aggiuntivo. Il Posto di Ispezione Frontaliero del Paese Membro dove avverrà l'esportazione dall'UE dovrà essere informato in merito a tale accordo.


Controlli Ufficiali

L'autorità competente effettua controlli ufficiali sull'intera catena di produzione e di impiego dei fertilizzanti organici soggetti alle restrizioni di cui all'allegato II, capo II del regolamento (UE) 142/2011.

Tali controlli comprendono verifiche della miscelatura con un componente di cui alla presente circolare e verifiche delle scorte di tali prodotti nelle aziende agricole nonché dei registri tenuti in applicazione della normativa europea in materia di sottoprodotti di origine animale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri



Referente per il procedimento:
Tiziana Serraino – 06.5994 2816
email: t.serraino@sanita.it



ALLEGATO 1

Concimi soggetti all'obbligo di aggiunta del disappetente da parte del produttore (codice UFERT)

CONCIMI ORGANICI AZOTATI SOLIDI

Denominazione del tipo ai sensi del D.Lgs. 75/2010	NOTE
Pennone	Se contengono farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3
Sangue secco	Se a base di farina di sangue – <i>vedasi anche l'allegato 2</i>
Farina di carne (carniccio)	Se contengono farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3
Miscela di concimi organici azotati	Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3

CONCIMI ORGANICI NP

Denominazione del tipo ai sensi del D.Lgs. 75/2010	NOTE
Farina di pesce	
Farina d'ossa	
Farina di ossa degelatinata	
Ruffetto d'ossa	
Concime d'ossa	
Miscela di concimi organici NP	Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3
Residui di macellazione idrolizzati	Se contengono farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3

CONCIMI ORGANICI AZOTATI LIQUIDI

Denominazione del tipo ai sensi del D.Lgs. 75/2010	NOTE
Carniccio fluido in sospensione	Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3
Sangue fluido	Se a base di farina di sangue – <i>vedasi anche l'allegato 2</i>
Miscela di concimi organici azotati fluida	Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3

ALLEGATO 2

Concimi organici non soggetti all'obbligo di aggiunta del disappetente da parte del produttore (codice UFERT)

CONCIMI ORGANICI AZOTATI SOLIDI

Denominazione del tipo ai sensi del D.Lgs. 75/2010	NOTE
Cornunghia torrefatta	
Cornunghia naturale	
Sangue secco	Solo se conforme alle prescrizioni dell'Allegato X, CAPO II, Sezione 2 del Regolamento UE 142/2011 ¹ (prodotti sanguigni)
Pelli e crini	Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point
Pellicino integrato	Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point
Cuoiattole	Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point
Cuoio torrefatto	Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point
Crisalidi	Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009
Cascami di lana	Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point
Epitelio animale idrolizzato	Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 se fabbricati con prodotti derivati che hanno raggiunto l'end-point definiti ai punti d, e, f dell'articolo 3 del Regolamento UE 142/2011
Letame essiccato	
Cuoio e pelli idrolizzati	Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009, se fabbricati con prodotti derivati che hanno raggiunto l'end-point definiti ai punti d, e, f dell'articolo 3 del Regolamento UE 142/2011
Concime organico azotato di origine vegetale ed animale	Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009. Il D.Lgs. 75/2010 prevede che questo fertilizzante venga prodotto con borlande e cascami di lana (che sono materiali che hanno raggiunto l'end-point). Nessun altro tipo di sottoprodotto di origine animale può essere utilizzato per questa denominazione del tipo.
Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 - se fabbricati con prodotti derivati che hanno raggiunto l'end-point definiti ai punti d, e, f dell'articolo 3 del Regolamento UE 142/2011

¹ Se conforme a queste disposizioni, il sangue secco non rientra tra le PAT (proteine animali trasformate)

CONCIMI ORGANICI NP

Denominazione del tipo ai sensi del D.Lgs. 75/2010	NOTE
Guano	
Pollina essiccata	
Letame suino essiccato	
Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnosi vergini	

CONCIMI ORGANICI AZOTATI FLUIDI

Denominazione del tipo ai sensi del D.Lgs. 75/2010	NOTE
Epitelio animale idrolizzato fluido	Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009- se fabbricati con prodotti derivati che hanno raggiunto l'end-point definiti ai punti d, e, f dell'articolo 3 del Regolamento UE 142/2011
Sangue Fluido	Solo se conforme alle prescrizioni dell'Allegato X, CAPO II, Sezione 2 del Regolamento UE 142/2011 (prodotti sanguigni) ²

² Se conforme a queste disposizioni, il sangue fluido non rientra tra le PAT (proteine animali trasformate)